

TITOLO I – TARIFFA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tariffa sui rifiuti e sui servizi, istituita dall'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda all'articolo 2 del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale.

Art. 2. Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale" e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
2. L'attività di cui al comma precedente è affidata al Gestore, individuato in AMNU S.p.A., che provvede altresì all'applicazione e alla riscossione della tariffa.

Art. 3. Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 e ss.mm. per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ed alla deliberazione del Gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 198, comma 2, lettera g) e 265, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.ii.

Art. 4. Servizio e costo di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale": per detto servizio si applica la tariffa di cui al presente Regolamento. Il servizio reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), è svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto indifferenziato.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti e i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa, come determinata al successivo art. 6.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Gestore trasmette all'Amministrazione Comunale il piano finanziario d'ambito di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5. Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Frassolongo, la tariffa prevista dall'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Gestore secondo le modalità previste nel titolo III del presente Regolamento e della relativa convenzione stipulata con il Comune.

3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento ai criteri e alle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii..
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii..

Art. 6. Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa in vigore per l'anno precedente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali aumenti dei costi relativi al servizio. Eventuali incrementi della tariffa non hanno comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa e da una quota variabile, determinate secondo le indicazioni delle delibere della Giunta Prov.le n. 2972 del 30 dicembre 2005 e n. 2267 del 19 ottobre 2007.
3. La tariffa è articolata nelle fasce d'utenza domestica e non domestica.
4. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, un'utenza è definita domestica anche nel caso in cui al suo interno sia esercitata un'attività economica o professionale.

Art. 7. Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte a uso privato, qualora queste ultime non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali medesimi, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, a qualunque uso adibiti.
2. Ai fini di cui al comma 1, per le abitazioni ed i locali adibiti ad uso ufficio e/o magazzino e/o depositi la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Ai fini di cui al comma 1, per le unità immobiliari destinate ad usi diversi da quelli di cui al comma precedente, la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas in concorso con l'esercizio dell'attività ivi svolta provata attraverso l'esistenza di idonea documentazione, costituisce presunzione di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 8. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte di cui al precedente articolo. In particolare è tenuto al pagamento chi ha sottoscritto la denuncia di occupazione dei locali ovvero, in mancanza, il possessore o il detentore, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usino in comune i locali stessi.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. Per i locali e le aree di uso comune di multiproprietà o di centri commerciali, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni se presente, ovvero dai singoli comproprietari o conduttori.
3. Per le utenze destinate ad attività ricettive extra-alberghiere, la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per le utenze destinate ad uso abitativo cedute ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

CAPO II – COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9. Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati a titolo esemplificativo:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.);
 - c. i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - d. roulotte, camper o simili qualora nel luogo di stazionamento abituale sia stata richiesta la residenza del nucleo familiare;
 - e. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini, le aree destinate all'attività di pubblici esercizi);
 - f. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - g. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Nell'ambito delle utenze non domestiche, per la determinazione della superficie soggetta dei locali, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima stabilita dal Regolamento Edilizio, qualora gli stessi abbiano le caratteristiche di agibilità. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 mq ovvero inferiore o uguale a 0,50 mq.

Art. 10. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Sono definite:
 - a. Unità abitativa: l'insieme dei locali come definiti all'art. 9 comma 1 lettere a. e d.;
 - b. Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi risiedono, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - c. Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza fuori dal territorio comunale.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. In presenza di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, cui sono equiparate le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune di Frassilongo (seconde case) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in due componenti.

Previa presentazione di richiesta documentata, tale presunzione non sarà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad uno.
4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche, occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non accertabile il numero effettivo dei componenti.

5. Secondo quanto indicato dalle delibere G.P. n. 2972/2005 e n. 2267 del 19 ottobre 2007, la quota fissa da attribuire alla singola utenza, è commisurata, per le utenze domestiche, al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. Nella realtà del Comune di Frassilongo si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	1,0
2	1,8
3	2,3
4	3,0
5	3,6
6 o più	4,1

6. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati (litri) prodotti da ciascuna utenza. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, può fissare il volume minimo annuo per persona di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare a ciascuna utenza.

Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, è determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per un coefficiente di adattamento Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Frassilongo si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

	ATTIVITÀ	Coefficiente potenziale produzione Kc
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2.	Cinematografi e teatri	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5.	Stabilimenti balneari	0,64
6.	Esposizioni, autosaloni	0,51
7.	Alberghi con ristorante	1,64
8.	Alberghi senza ristorante	1,08
9.	Case di cura e riposo	1,25
10.	Ospedali	1,29
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12.	Banche e istituti di credito	0,61
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze	1,80
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92

21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63
23.	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63
24.	Bar, caffè, pasticceria	6,29
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
28.	Ipermercati di generi misti	2,74
29.	Banchi di mercato generi alimentari	6,92
30.	Discoteche, night club	1,91

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, è determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) indifferenziati prodotti da ciascuna utenza. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, può fissare il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione fornita dal metodo normalizzato sono assegnate, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi è effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano.

Art. 12. Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Non concorrono alla definizione della superficie di utenza:

- a. i locali inutilizzabili non allacciati ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas o inagibili ai fini IMU;
- b. i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia, i vani scale interni e le scale esterne, atri esterni all'appartamento, portici;
- c. i locali inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa;
- d. i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali a titolo d'esempio: locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- e. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività agonistico – sportiva; rimangono assoggettati alla tariffa gli altri locali quali spogliatoi, servizi, depositi e simili;
- f. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- g. le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe, in quanto produttive di rifiuti;
- h. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
- i. le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;

- j. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - k. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
 - l. le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
 - m. le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
 - n. aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
 - o. aree destinate a magazzini di attrezzature utilizzate nell'attività produttiva.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e d) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito dell'autorizzazione commerciale, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, intese come tali le aree occupate per le attività propedeutiche alla produzione, quali ad esempio cantine con silos, serre per la produzione di fiori, celle di deposito frutta, ecc.; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree connessi all'attività di vendita, ancorché ubicate sul fondo agricolo, quali ad esempio magazzini di stoccaggio del prodotto, aree e locali di imballaggio e confezionamento, punti vendita al pubblico;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. Per le seguenti categorie, che esercitano attività particolari, con contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, per le quali non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata sulla base della percentuale forfetaria del 70%:
- a. ambulatori medici, ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi;
 - b. lavanderie a secco e tintorie;
 - c. officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto;
 - d. caseifici e cantine vinicole;
 - e. attività con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, officine di carpenteria metallica, lattonerie);
 - f. tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, laboratori fotografici ed eliografie;
- Le tipologie di utenza non espressamente indicate sono incluse nella classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, pena decadenza del beneficio, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la

documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il Gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto nell'anno precedente, con la fatturazione successiva.

6. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13. Agevolazioni

Nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica nel territorio comunale, secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, determina annualmente l'importo (euro/anno per persona) delle agevolazioni da applicarvi. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla presentazione della domanda.
2. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o limitato o discontinuo, complessivamente non superiore a 183 giorni/anno, non cedute in locazione o comodato, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato), da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà rispetto a quanto stabilito per le utenze domestiche dei residenti.
3. Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno solare, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.
4. Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, di cui all'art. 10 comma 3, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, non si applica il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.
5. Per le utenze, la cui distanza (considerando solamente il percorso pubblico) dai punti di raccolta sia superiore a quella fissata dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, è fissata una riduzione della quota fissa della tariffa pari al 30%.

Le riduzioni sono cumulabili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se ne sussistano le condizioni.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a. scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi della art. 109 L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
 - b. locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
 - c. manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a. utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari

(rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 10, comma 6, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;

- b. manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte.
3. L'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa, il quale provvede immediatamente ad inoltrarne una copia al Comune, che verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per le esclusioni di cui al comma 2 lettera b. del presente articolo, la cui documentazione, a tutela della privacy, sarà a disposizione presso il Gestore.

CAPO III – DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 15. Dichiarazioni

1. Al Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a. occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza di cui all'art. 9;
 - b. richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 comma 2;
 - c. segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a. per le utenze domestiche, di norma, dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo al possessore o detentore a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade, con vincolo di solidarietà, in capo agli eventuali altri soggetti che posseggono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso, con vincolo di solidarietà, al proprietario.

3. I soggetti di cui al comma 2, provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso, entro i sessanta giorni calendariali successivi alla data di inizio, cessazione o variazione. Tale dichiarazione ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento. La cessazione, subordinata alla restituzione del contenitore o chiave assegnata, decorre dalla data dello svuotamento finale qualora quest'ultima sia successiva alla data di cessazione dichiarata. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - d. dati identificativi dall'intestatario della scheda famiglia per le utenze di soggetti residenti;
 - e. numero componenti residenti del nucleo familiare;
 - f. data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - g. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - h. dati identificativi del proprietario dell'immobile, se diverso dal dichiarante;
 - i. dati catastali dell'immobile, compresa la superficie catastale.

Per le utenze non domestiche:

 - a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);

- b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c. ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d. data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f. dati identificativi del proprietario dell'immobile;
 - g. dati catastali dell'immobile, compresa la superficie catastale.
5. La dichiarazione, a cui deve essere allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, può essere presentata al Gestore nei seguenti modi:
- a. direttamente presso gli sportelli, centrali o periferici, del Gestore;
 - b. spedita per posta;
 - c. spedita via fax;
 - d. spedita a mezzo posta elettronica certificata sull'indirizzo di posta certificata del Gestore.
6. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore, nella circostanza che sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio.
- In caso di accertata irreperibilità del contribuente da parte degli uffici preposti, la cancellazione dagli elenchi dei contribuenti avverrà, a cura del Gestore, senza l'applicazione delle sanzioni previste ai successivi articoli 17, comma 7 e 19, comma 2.
- In caso di più nuclei raggruppati in un'unica utenza, ai fini della tariffa sui rifiuti e sui servizi, qualora per i componenti di uno dei nuclei sia avviata da parte del Comune la procedura di cancellazione per irreperibilità, il Gestore provvederà alla cancellazione di tali componenti dall'utenza attiva per la tariffa sui rifiuti e sui servizi.
7. L'Amministrazione Comunale, entro il mese successivo a quello di riferimento, provvede a trasmettere al Gestore le variazioni anagrafiche su supporto informatico e/o cartaceo. Le stesse devono contenere:
- a. tipo e data di variazione;
 - b. nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e codice del nucleo familiare dell'utente;
 - c. residenza dell'utente.
8. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le dichiarazioni presentate ad uffici diversi da quelli specificati al comma 5 lettera a. del presente articolo.

Art. 16. Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la tariffa saranno inserite, mediante conguaglio compensativo, nella prima emissione disponibile successiva alla comunicazione o all'iscrizione d'ufficio.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione di locali ed aree, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, a condizione che la stessa sia comprovata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Art. 17. Controllo e accertamento

1. Il Gestore esercita, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:

- a. richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c. richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d. invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c., a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - e. utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
 - f. accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete con la stipula di apposite convenzioni.
3. Per le utenze domestiche, l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso, l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di idonea documentazione.
 4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa all'interno dell'unità immobiliare, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
 5. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora sia riscontrata da parte del Gestore l'esistenza di dichiarazioni false o comunque non rispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii..
 6. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata desumendo i dati dall'anagrafe, dal catasto urbano e da altre banche dati disponibili, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nell'ambito delle utenze non domestiche, in caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal Catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20 %. Il Gestore potrà effettuare la modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati.
 7. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro trenta giorni non pervengano rilievi al Gestore. Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo, determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
 8. L'utente che non abbia provveduto a ritirare la dotazione minima obbligatoria di attrezzature come definita dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale e/o a restituire le attrezzature in suo possesso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 150,00 (centocinquanta).

Art. 18. Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalla convenzione e dal presente Regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in tre rate quadrimestrali posticipate.

Art. 19. Violazioni

1. In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, il Gestore addebita, trascorsi infruttuosamente dieci giorni dal termine indicato in fattura, un importo pari a 10 €, aumentato degli

interessi di mora nella misura legale con maturazione su base annuale, avvalendosi di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

2. In caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di occupazione originaria, di cessazione, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 15 comma 3 del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a. da Euro 26,00 (ventisei) ad Euro 156,00 (centocinquantesi) se la tardiva comunicazione perviene entro sessanta giorni dal termine di cui all'art.15 comma 3 del presente regolamento;
 - b. da Euro 35,00 (trentacinque) ad Euro 210,00 (duecentodieci), se la tardiva comunicazione perviene oltre sessanta giorni dal termine di cui all'art.15 comma 3 del presente regolamento o in caso di omessa comunicazione;
3. Chi non effettua la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani e ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque) a Euro 150,00 (centocinquanta).

Il Gestore provvede, secondo le modalità indicate nell'art. 17, ad emettere atto di recupero dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale, secondo le modalità consentite dalla vigente legislazione.
4. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa applicata e delle norme regolamentari e/o di legge violate.
5. Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 20. Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 21, è istituita la tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni in un anno solare, anche se non continuativi.
2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente con la deliberazione del Comune di cui all'art. 6, sulla base dei costi complessivi del servizio specifico:
 - a. è espressa in euro/litro;
 - b. è unica rispetto alle tipologie di attività previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.;
 - c. congloba sia la quota fissa sia la quota variabile.

Contestualmente, al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune delibera il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza.
3. La tariffa giornaliera è calcolata in base alla capacità, espressa in litri, dei sacchi forniti dal Gestore per la raccolta del rifiuto secco residuo prodotto.
4. Gli ambulanti del mercato settimanale devono effettuare preventiva dichiarazione al Gestore dei dati necessari all'emissione di fattura e dotarsi dei sacchi di cui al comma 3.

Art. 21. Manifestazioni ed eventi

1. Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti è effettuato, in alternativa al sistema a sacco disciplinato all'art. 20, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica la tariffa sui rifiuti e sui servizi.

TITOLO II – TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 22. Oggetto del Titolo II del Regolamento

1. Il presente capo del Regolamento disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito ai sensi dell'art. 14, comma 32, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii.

Art. 23. Istituzione e determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel caso di adozione della tariffa sui rifiuti e sui servizi, come previsto all'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii, si applica limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi per i servizi indivisibili erogati dal Comune di Frassilongo come individuata dall'art. 14, comma 13, D.L. 06.12.2011 n. 201 .
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è dovuto nella misura espressa in €/mq, determinata con deliberazione del Consiglio comunale tra un minimo ed un massimo stabiliti dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii, commisurata alla superficie catastale occupata.

Art. 24. Esclusioni, agevolazioni e sostituzioni del Comune

1. Le riduzioni previste dall'art. 12 comma 4 e le agevolazioni previste dall'art. 13 commi 2 e 3 del presente Regolamento si applicano anche al tributo con una riduzione del 30 %.
2. Per le utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta della frazione secca non riciclabile (considerando solamente il percorso pubblico dal confine di proprietà), è superiore a 200 metri il tributo sui rifiuti e sui servizi è ridotto del 60%.
3. Le sostituzioni di cui all'art. 14 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 lett. a) si applicano anche al tributo sui rifiuti e sui servizi.

CAPO II– DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI

Art. 25. Dichiarazione

1. La dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento vale ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi ed ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino delle variazioni per le quali si rinvia a quanto disposto dall'articolo medesimo.

Art. 26. Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti gestori di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 27. Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi viene versato al Comune di Frassilongo mediante le modalità contemplate dalla legge in tre rate con cadenza quadrimestrale posticipata.

Art. 28. Violazioni e sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo da parte del contribuente risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nel termine di cui all'art. 15, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
3. In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 24, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

CAPO III- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29. Disposizione transitoria

1. In vista della prima applicazione del tributo le disposizioni di cui all'art. 27 potranno subire delle modifiche in conseguenza di necessità tecniche tra le quali il reperimento dei dati catastali.

Art. 30. Efficacia

1. Il presente Regolamento è efficace a decorrere dal 1 gennaio 2013.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013 viene soppressa la Tariffa Integrata Ambientale.

Art. 31. Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.